



**UNIVERSITÀ
DI SIENA**
1240

DIPARTIMENTO DI
**BIOTECNOLOGIE
MEDICHE**
— DBM

Disposizione del Direttore

Classificazione: III/13

N. allegati: 3

BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI DUE (2) INCARICHI DI RICERCA ART. 22-TER (ART. 22, L. 240/2010) – DELLA DURATA DI 12 MESI – PROGETTO “DEFINIZIONE DI BIOMARCATORI DELLE INFEZIONI VIRALI E VALUTAZIONE DI CANDIDATI ANTIVIRALI”- GSD: 06/MEDS-03 MICROBIOLOGIA E MICROBIOLOGIA CLINICA - SSD: MEDS-03/A MICROBIOLOGIA CLINICA - DIPARTIMENTO DI BIOTECNOLOGIE MEDICHE - nell’ambito dei progetti Grant Agreement 101194735 "VIROMARKERS" (B63C25000350006) e Grant Agreement 101137192 "AVITHRAPID" (B63C23001760006) – Responsabile Prof. Maurizio Zazzi

- Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 recante norme sull’autonomia universitaria e s.m.i.;
- visto il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Siena emanato con D.R. n.1521/2024 dell'8 agosto 2024;
- vista la Legge 07.08.1990, n. 241, e s.m.i., recante norme in materia di procedimenti amministrativi, ed il relativo Regolamento di Ateneo di attuazione, adottato con D.R. n. 1037 del 30.05.2007;
- vista la Legge 05.02.1992, n. 104, e s.m.i., relativa all’assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate;
- visto il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e s.m.i., recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
- visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;
- visto il D. Lgs 07.03.2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale” e s.m.i.;
- visto il D.P.R. 30.07.2009, n. 189 “Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli di studio accademici”;
- vista la legge n. 240 del 30.12.2010 e s.m.i, in particolare l’art. 22-ter;
- visto il Codice Etico della Comunità Universitaria dell’Università degli Studi di Siena, emanato con D.R. n.1381 del 28.07.2011;
- vista la Legge 06.11.2012, n. 190, in materia di “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- visto il “Regolamento per il conferimento di incarichi di ricerca ai sensi dell’art. 22-TER della Legge 30 dicembre 2010, n. 240” emanato con D.R. Rep. n. 1831/2025 Prot n. 197136 del 06/10/2025;
- visto il D.M. n. 592 del 06/08/2025 “Definizione del trattamento economico minimo degli incarichi post-doc e degli incarichi di ricerca - artt. 22-bis e 22-ter, legge 30 dicembre 2010, n. 240” che stabilisce che il trattamento economico del titolare di incarico di ricerca non può essere inferiore ad euro 22.500,00 annui;
- vista la delibera Rep. 142/2025 Prot. 242910 del 18.12.2025, con la quale il Consiglio del Dipartimento di Biotecnologie mediche ha approvato l’attivazione di una procedura selettiva per n. 2 posti per il



**UNIVERSITÀ
DI SIENA**
1240

DIPARTIMENTO DI
**BIOTECNOLOGIE
MEDICHE**
— DBM

conferimento di due incarichi di ricerca art. 22 ter della Legge n. 240/2010 per il Gruppo Scientifico Disciplinare **06/MEDS-03 Microbiologia e microbiologia clinica** - Settore scientifico disciplinare **MEDS-03/A Microbiologia clinica**, e della durata di 12 mesi cadauno, eventualmente rinnovabile, su finanziamento derivante dai progetti **Grant Agreement 101194735 "VIROMARKERS" (B63C25000350006)** e **Grant Agreement 101137192 "AVITHRAPID" (B63C23001760006)** di cui è titolare il Prof. Maurizio Zazzi;

- accertata la copertura finanziaria;

DISPONE

Art. 1 – OGGETTO DEL BANDO

È indetta la seguente procedura selettiva, ai sensi del novellato articolo 22-ter, della Legge n. 240/2010 per il conferimento di n. 2 incarichi di ricerca:

Dipartimento richiedente	Biotechnologie mediche
Numero posti	2
Durata del contratto	12 mesi
Gruppo scientifico disciplinare	06/MEDS-03 Microbiologia e microbiologia clinica
Settore Scientifico Disciplinare/Settori Scientifici Disciplinari	MEDS-03/A Microbiologia clinica
CUP	B63C25000350006 - B63C23001760006
Trattamento economico	€ 30.000,00 annui, comprensivo degli oneri a carico dell'Amministrazione (cadauno)
Requisiti di ammissione	classe di Laurea LM-9 (Biotechnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche)
Progetto	Definizione di biomarcatori delle infezioni virali e valutazione di candidati antivirali
Responsabile del Progetto	Prof. Maurizio Zazzi
Tutor	Prof. Maurizio Zazzi
Attività da svolgere	Al ricercatore saranno attribuiti compiti di laboratorio nell'ambito dello sviluppo di sistemi per la valutazione genotipica e fenotipica di potenziali biomarcatori dell'evoluzione delle infezioni virali e di candidati composti antivirali. Il ricercatore sarà integrato in un ambiente con forte esposizione internazionale e progettualità multidisciplinari con il coinvolgimento delle aree di chimica, bioinformatica, infettivologia. Il profilo ideale è pertanto una persona con esperienza documentata nella coltivazione e caratterizzazione genotipica e fenotipica di virus umani (in particolare con esperienza di lavoro in ambienti di biosicurezza di livello 3), padronanza nella manipolazione degli acidi nucleici e capacità di lavoro in team con spiccata attitudine per progetti multidisciplinari e disponibilità all'interazione con collaboratori fuori dalla sede di attività.



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

DIPARTIMENTO DI
**BIOTECNOLOGIE
MEDICHE**
— DBM

Sede di svolgimento delle attività	Dipartimento di Biotecnologie mediche
Numero massimo di pubblicazioni da allegare alla domanda	Numero massimo 8
Eventuali ulteriori titoli richiesti	Un percorso formativo di PhD in area virologica. Le esperienze di virologia cellulare, in particolare in ambiente di biosicurezza 3 data la necessità di biocontenimento nella maggioranza delle attività previste dal bando.
Colloquio	SI
Lingua straniera richiesta	inglese

Art. 2 – REQUISITI PER L'AMMISSIONE

1. Alle selezioni sono ammessi a partecipare i candidati, anche cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione Europea, e sono ammesse a partecipare le candidate, anche cittadine non appartenenti all'Unione Europea, in possesso di titolo di **laurea magistrale o a ciclo unico da non più di sei (6) anni** - come indicato all'articolo 1 del presente bando - e di un **curriculum idoneo** all'assistenza allo svolgimento di attività di ricerca.
2. Possono inoltre essere previsti ulteriori titoli e/o requisiti connessi alla produzione scientifica e/o al curriculum scientifico-professionale richiesti per lo svolgimento dello specifico progetto di ricerca.
3. Per i titoli di studio conseguiti all'estero, l'equivalenza con i corrispondenti titoli italiani è verificata dalla Commissione e dal responsabile scientifico del progetto ai soli fini della partecipazione alla specifica selezione.
4. I requisiti di ammissione alle selezioni e gli eventuali ulteriori titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del bando di selezione. Il difetto dei requisiti sopraindicati, accertato nel corso della selezione o successivamente, comporta la decadenza dal diritto all'incarico di ricerca.
5. Alle selezioni non possono partecipare:
 - a. coloro che hanno fruito di contratti di cui all'articolo 24 della L. 240/2010 nonché il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore o dottoressa di ricerca ai sensi dell'articolo 74, co. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
 - b. coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore o una professoressa appartenenti al centro autonomo di gestione che effettua la proposta di attivazione dell'incarico di ricerca, ovvero con il Rettore o la Rettrice, il Direttore o la Direttrice Generale o un o una componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
6. In caso di finanziamento pubblico il diritto all'incarico decade dal venir meno del finanziamento accertato in entrata.

Art. 3 – DOMANDE E TERMINI DI PRESENTAZIONE

1. Le domande di ammissione alla selezione e gli allegati di seguito indicati, devono essere indirizzate al Dipartimento di Biotecnologie mediche e devono essere inviati in formato pdf esclusivamente per via telematica: a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo pec.dbm@pec.unisipec.it o tramite posta elettronica all'indirizzo amministrazione.dbm@unisi.it, entro il termine perentorio di **venti (20) giorni** dalla data di pubblicazione del presente bando all'Albo on line di Ateneo. Qualora il termine scada in un giorno festivo, questo è prorogato al primo giorno successivo non festivo.



**UNIVERSITÀ
DI SIENA**
1240

DIPARTIMENTO DI
**BIOTECNOLOGIE
MEDICHE**
— DBM

2. Per le domande inviate tramite PEC fa fede la data della ricevuta di ritorno inviata automaticamente dal gestore; per quelle inviate posta elettronica la data del terminale di questa Università che le riceve.
3. L'Amministrazione declina ogni responsabilità per la mancata ricezione delle domande derivante da responsabilità di terzi. Al fine di accertarsi della effettiva ricezione e della correttezza della propria domanda, gli interessati possono rivolgersi direttamente ai numeri telefonici: 0577-235438/2329/2445
4. Non sono ammesse modalità diverse di presentazione/invio della domanda di partecipazione, pena esclusione dalla selezione. Non sono ammesse integrazioni/modifiche alla domanda dopo la scadenza del bando.
5. Le domande devono essere redatte secondo lo schema allegato al presente bando (allegato B), riportando tutte le indicazioni richieste.

Nella domanda il candidato o la candidata dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità:

- il nome, il cognome, il codice fiscale, la data ed il luogo di nascita;
- la cittadinanza posseduta;
- se cittadino italiano, il comune nelle cui liste elettorali è iscritto;
- di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) o i procedimenti penali eventualmente pendenti a proprio carico, e di godere dei diritti civili e politici;
- per i candidati e le candidate di cittadinanza non italiana, di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza, e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
- di essere in possesso del titolo di studio di cui al precedente art. 2;
- la posizione nei riguardi degli obblighi di leva, per i soli cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 1985;
- di avere l'idoneità fisica all'impiego. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore, in base alla normativa vigente;
- residenza e, se non coincidente, il domicilio, e l'indirizzo e-mail al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;
- di non appartenere ai ruoli del personale degli Atenei, delle istituzioni e degli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del d.p.r. 382/1980;
- di non avere un rapporto di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che ha richiesto il bando, ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo;
- di non avere avuto contratti di cui all'articolo 22 e contratti di cui all'art. 24 della L. 240/2010, instaurati anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, con le istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, con le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, co. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e con gli enti pubblici di ricerca, per un periodo che non può in ogni caso superare gli undici (11) anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente;
- di non partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con



borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero.

6. Il candidato/la candidata dovrà altresì dichiarare:
 - a) di essere consapevole che la nomina della Commissione sarà disposta con disposizione del Direttore del Dipartimento richiedente, pubblicato sull'Albo on-line di Ateneo, con valore di notifica a tutti gli effetti;
 - b) di essere consapevole che i criteri adottati dalla Commissione saranno resi pubblici sull'Albo on-line di Ateneo, con valore di notifica a tutti gli effetti;
 - c) di essere consapevole che l'approvazione degli atti sarà resa pubblica mediante pubblicazione sull'Albo on-line di Ateneo, con valore di notifica a tutti gli effetti;
 - d) di essere consapevole che ogni variazione della residenza e dei recapiti telefonici/email deve essere tempestivamente comunicata alla Segreteria amministrativa del Dipartimento richiedente (amministrazione.dbm@unisi.it).
 - e) di essere a conoscenza delle conseguenze penali derivanti in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del DPR n. 445, e l'autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai sensi del GDPR.
7. Alla domanda (allegato A) devono essere allegati:
 - il proprio **curriculum vitae sottoscritto** con il dettaglio del percorso di studi, delle esperienze di ricerca e dei risultati raggiunti (pubblicazioni, brevetti, ecc.);
 - le **pubblicazioni** in formato PDF che il candidato/la candidata intende sottoporre alla valutazione della Commissione il cui numero massimo è previsto all'articolo 1 del presente bando;
 - copia di un **documento di identità** in corso di validità;
 - eventuale documentazione da cui risultino gli estremi del documento di riconoscimento in Italia, ai sensi della normativa vigente, dei titoli di studio conseguiti all'estero ovvero, in assenza del riconoscimento, la dichiarazione di avvio della richiesta di equiparazione.
8. Per le pubblicazioni edite in Italia, anteriormente al 2 settembre 2006, debbono essere adempiuti gli obblighi secondo le forme previste dall'art. 1 del Decreto luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660; a partire dal 2 settembre 2006, devono essere adempiuti gli obblighi secondo le forme previste dalla legge 15 aprile 2004, n. 106 e dal relativo regolamento emanato con D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252, entro la data di scadenza del bando di selezione.
9. Per le pubblicazioni edite all'estero devono risultare possibilmente i seguenti estremi: la data, il luogo di pubblicazione o, in alternativa, il codice ISBN o altro equivalente.
10. Le pubblicazioni devono essere presentate nella lingua di origine che se diversa da italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo, richiede la traduzione in una delle medesime lingue. I testi tradotti devono essere presentati in copia dattiloscritta, dichiarata conforme all'originale secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia.
11. Agli atti e documenti redatti in lingua straniera, diversa da italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
12. I candidati e le candidate in situazione di handicap, ai sensi della Legge 104 del 5.2.1992, dovranno fare esplicita richiesta in relazione al proprio handicap, riguardo l'ausilio necessario.
13. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato/della candidata o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.
14. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà. Qualora dal controllo sopra



indicato emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il/la dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (fermo restando le disposizioni di cui all'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, in merito alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia).

Art. 4 – COMMISSIONE ESAMINATRICE

1. La Commissione esaminatrice (nel seguito "Commissione") è composta di almeno tre membri esperti della materia e nominata dal Direttore del Dipartimento dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande e previa acquisizione della dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dai commissari in merito a quanto previsto dall'art. 35/bis del d.lgs. 165/2001. La Disposizione di nomina è pubblicata nell'Albo on-line d'Ateneo, con valore di notifica a tutti gli effetti.
2. La Commissione nella sua prima riunione dichiara di non trovarsi in situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 51 e 52 del c.p.c. ed in particolare in rapporto di parentela o di affinità fino al quarto grado incluso fra di loro e procederà a nominare il Presidente e il Segretario. Successivamente la Commissione fisserà i criteri di massima e le specifiche modalità di valutazione dei titoli e dell'eventuale colloquio da formalizzare nei relativi verbali, che saranno pubblicati nell'Albo on-line d'Ateneo, con valore di notifica a tutti gli effetti.
3. Tutti i candidati, ai sensi dell'art. 7 del Codice etico della Comunità universitaria, prima dell'inizio del colloquio, sono tenuti a dichiarare sotto la propria responsabilità di non avere, con i membri della Commissione, rapporti di parentela o di affinità fino al quarto grado incluso o se tra essi vi sia il coniuge o il/la convivente nonché persone con le quali abbiano relazioni di affari.
4. Al termine di ogni singola riunione giornaliera la commissione redige il relativo verbale.

Art. 5 - VALUTAZIONE DEI TITOLI E COLLOQUIO

1. La selezione viene effettuata dalla Commissione mediante valutazione comparativa che comprende l'esame dei titoli di studio, del curriculum scientifico-professionale e della produttività scientifica, nonché l'esito dell'eventuale colloquio, secondo criteri predeterminati dalla commissione stessa.
2. Il colloquio eventualmente previsto è volto ad accertare l'idoneità allo svolgimento dell'attività di ricerca, oggetto del contratto, nonché alla valutazione della conoscenza della lingua straniera richiesta. Può essere effettuato anche con modalità a distanza.
3. L'avviso per la presentazione al colloquio sarà reso noto ai singoli candidati e alle candidate almeno quindici (15) giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerlo. È possibile derogare da tale termine di preavviso qualora tutti i candidati e le candidate ammessi al colloquio esprimano il loro esplicito assenso scritto a rinunciarvi.
4. I candidati e le candidate dovranno presentarsi al colloquio muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità. Coloro che provengono da paesi non appartenenti all'Unione Europea dovranno presentare il solo passaporto. Coloro che non risultano presenti nel giorno stabilito, saranno considerati rinunciatari alla selezione, pertanto esclusi dalla selezione, quale sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
5. Nell'eventualità il colloquio sia previsto in modalità telematica le candidate e i candidati sono responsabili della qualità e della continuità del segnale proveniente dalla loro postazione. La Commissione può disporre in qualunque momento l'esclusione del/della candidato/a per problematiche che rendono impossibile la prova e il controllo sull'ambiente in cui si svolge la prova stessa.
6. Nel corso della discussione, i candidati e le candidate, se cittadini stranieri, dovranno dimostrare l'adeguata conoscenza della lingua italiana.

Art. 6 – GRADUATORIA

1. Al termine dei lavori la Commissione, sulla base dei punteggi attribuiti ai singoli candidati, redige una



graduatoria di idonei valida fino a un massimo di un (1) anno dalla data di approvazione degli atti; il cui utilizzo è vincolato alle specifiche esigenze indicate nel presente bando.

2. Gli atti sono approvati con Disposizione del Direttore del Dipartimento di Biotecnologie mediche, previa verifica di regolarità. La graduatoria è pubblicata sull'Albo on line, con valore di notifica a tutti gli effetti. Dalla data di pubblicazione sull'Albo on-line decorrono i termini per le eventuali impugnative.

Art. 7 – CONFERIMENTO

1. L'atto di conferimento contiene le specifiche funzioni, i diritti e doveri relativi alla posizione, l'entità del contratto, il trattamento previdenziale spettante, le principali attività di ricerca affidate. È predisposto dal Responsabile amministrativo del Dipartimento interessato e firmato dal Direttore del Dipartimento medesimo.
2. Nel contratto sono indicati:
 - a. la data di inizio e di fine del rapporto di collaborazione;
 - b. le attività di ricerca richieste;
 - c. il trattamento economico e il finanziamento su cui grava il contratto;
 - d. l'area Scientifico-disciplinare e il Gruppo scientifico disciplinare;
 - e. la sede presso cui sarà prestata l'attività e il Tutor a cui far riferimento per concordare le modalità di svolgimento;
3. Per gli incarichi di ricerca relativi ai settori scientifico-disciplinari delle aree delle scienze biologiche e mediche, l'atto riporta inoltre il piano delle attività assistenziali connesse alle esigenze del progetto di ricerca. Nel caso in cui il titolare dell'incarico di ricerca sia un cittadino non comunitario, il conferimento è subordinato all'effettivo rilascio/possesso, da parte degli organi competenti, del permesso/carta di soggiorno.
4. Entro tre (3) giorni dal ricevimento della comunicazione del conferimento dell'incarico, per motivate ragioni, il vincitore/la vincitrice può presentare una richiesta motivata di rinvio dell'inizio dell'attività a non oltre tre (3) mesi dalla data proposta nell'atto di conferimento. Tale rinvio deve essere autorizzato, sentito il Responsabile scientifico/a della ricerca e il Direttore del Dipartimento.
5. L'Università si impegna a rispettare il principio di parità di genere, a prevedere misure che facilitino la conciliazione tra lavoro e famiglia e a promuovere e sostenere la parità di genere nell'ambito delle politiche formative, del lavoro e dell'occupazione.

Art. 8 – DIRITTI E DOVERI

1. Agli incarichi di ricerca di cui al presente regolamento si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, in materia previdenziale, le disposizioni di cui all'articolo 2, co. 26 e ss., della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia, l'articolo 1, co. 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. L'attività del o della Titolare dell'incarico è svolta sotto la supervisione di un Responsabile scientifico designato o di una Responsabile scientifica designato con atto formale del Direttore o della Direttrice - Responsabile del centro autonomo di gestione presso cui opererà il o la Titolare dell'incarico.
3. Il o la Titolare dell'incarico è tenuto/a a svolgere personalmente l'attività richiesta.
4. I e le Titolari di incarichi di ricerca relativi ai settori scientifico-disciplinari delle aree delle scienze biologiche e mediche possono svolgere attività assistenziale con le modalità e nei limiti previsti dal piano di attività allegato all'atto di conferimento dell'incarico. In questo caso, il o la Titolare dell'incarico dovrà provvedere in proprio alla copertura assicurativa relativa alla responsabilità civile contro terzi e alla responsabilità professionale connessa allo svolgimento dell'attività assistenziale; in mancanza di tale copertura, non è possibile per i e le Titolari di incarichi di ricerca svolgere funzioni



di carattere assistenziale.

5. La reiterata violazione delle indicazioni del o della Responsabile scientifico/a costituisce causa di revoca dell'incarico. Tale condizione deve essere segnalata, con relazione scritta, dal o dalla Responsabile scientifico/a e notificata al Direttore o alla Direttrice - Responsabile del centro autonomo di gestione che ha conferito l'incarico. La revoca è disposta dall'organo competente del centro autonomo di gestione che ha conferito l'incarico, sentito il o la Titolare dell'incarico.
6. Al termine delle attività previste nell'atto di conferimento dell'incarico di ricerca, il o la Titolare dell'incarico di ricerca dovrà presentare all'organo competente del centro autonomo di gestione che ha conferito l'incarico una relazione finale sull'attività svolta, i risultati conseguiti e la produzione scientifica, accompagnata dalla valutazione del o della Responsabile scientifico/a.
7. Il o la Titolare di incarico di ricerca può svolgere un periodo di approfondimento all'estero, secondo un programma da definire con il o la Responsabile scientifico/a e con l'approvazione dell'organo competente autonomo di gestione che ha conferito l'incarico; i costi sono a carico del o della Titolare o del centro che ha conferito l'incarico o coperti con altri fondi esterni.
8. In caso di maternità o paternità o malattia del o della titolare, l'incarico viene temporaneamente sospeso ed è automaticamente prorogato per un periodo corrispondente ai periodi di sospensione. Ai fini della durata dell'incarico non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
9. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità o paternità, l'indennità corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007 è integrata dall'Università fino a concorrenza dell'intero importo della retribuzione per l'incarico di ricerca.

Art. 9 – IMPORTO DELL'INCARICO E TRATTAMENTO FISCALE, PREVIDENZIALE E ASSICURATIVO

1. L'importo degli incarichi di ricerca non può essere inferiore a quello minimo stabilito con Decreto ministeriale, € 22.500,00 annuo lordo collaboratore.
2. L'importo corrisposto all' vincitore è indicato all'articolo 1 del presente bando.
3. L'Ateneo provvede ad effettuare il versamento degli oneri previdenziali assicurativi e fiscali nella misura stabilita dalle leggi vigenti.
4. I maggiori oneri eventualmente derivanti da disposizioni obbligatorie a carattere nazionale, che comportino un aumento del costo lordo ente degli incarichi di ricerca, sono a carico del bilancio universitario.

Art. 10 – REGIME DELLE INCOMPATIBILITÀ E SVOLGIMENTO DI ULTERIORI INCARICHI

1. Gli incarichi di ricerca di cui al presente regolamento non sono compatibili con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero, fatta salva la possibilità di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA), né con la titolarità di borse di dottorato di ricerca ovvero altre borse di studio, a qualunque titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui queste siano finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.
2. Gli incarichi di ricerca di cui al presente regolamento, gli incarichi post-doc di cui all'art. 22-bis della L. 240/2010, nonché i contratti di ricerca di cui all'art. 22 e i contratti di cui all'art. 24 della L. 240/2010 non sono tra loro compatibili e non possono essere fruiti contemporaneamente da un/una medesimo/a titolare. La durata complessiva di tali rapporti instaurati anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, con le istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, con le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, co. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e con gli enti pubblici di ricerca, non può in ogni caso superare gli undici (11) anni, anche non



continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Art. 11 – DECADENZA O RECESSO

1. Decadono dal diritto all'incarico coloro che, fatte salve documentate ragioni di salute, non sottoscrivano per ricevimento l'atto di conferimento e non inizino la propria attività nei termini fissati.
2. Fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalle norme vigenti, decadono altresì dal diritto all'incarico di ricerca coloro che forniscono false dichiarazioni.
3. La decadenza dal diritto all'incarico è disposta con provvedimento del Direttore o della Direttrice - Responsabile del centro autonomo di gestione che ha conferito l'incarico.
4. Il o la Titolare dell'incarico di ricerca ha facoltà di recedere dal rapporto, previo preavviso di almeno trenta giorni da presentare al Direttore o alla Direttrice - Responsabile del centro autonomo di gestione.
5. In caso di decadenza o di recesso entro sei mesi dalla data di inizio delle attività, l'incarico resosi disponibile è attribuito fino alla scadenza originaria al primo candidato collocato o alla prima candidata collocata in posizione utile nella graduatoria della corrispondente selezione.

Art. 12 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI, RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E PUBBLICITA'

1. Il trattamento dei dati personali, presenti nell'istanza di partecipazione al presente bando o eventualmente comunicati con documenti integrativi dell'istanza, avverrà nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati, del d. lgs. n. 196/2003 e s.m.i. "Codice in materia di protezione dei dati personali" secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza, esattezza, minimizzazione del trattamento, limitazione della conservazione, ecc. di cui all'art. 5, paragrafo 1 del GDPR.
2. Titolare del trattamento dei dati è l'Università degli Studi di Siena. I dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento per la gestione della procedura, per l'eventuale conferimento dell'incarico o assunzione, per la gestione delle graduatorie (ove previste nel bando) esclusivamente ai fini dell'adempimento delle prescrizioni di legge, compresi gli adempimenti di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.
3. Il conferimento dei dati personali è da ritenersi obbligatorio. L'eventuale rifiuto comporta l'impossibilità di partecipare alla procedura ed, eventualmente, all'instaurazione del rapporto di lavoro.
4. L'informativa relativa al trattamento dei dati, nella gestione delle procedure concorsuali, redatta secondo quanto prescritto dall'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, è pubblicata nel portale di Ateneo alla pagina web <https://www.unisi.it/ateneo/adempimenti/privacy>
5. Per le finalità previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del procedimento inerente la selezione di cui al presente bando è individuato nel Responsabile della Segreteria amministrativa del Dipartimento richiedente.
6. Il presente bando, nonché gli atti citati all'art. 3 comma 5 lett. a, b, c, sono pubblicati sull'Albo on-line d'Ateneo e sul portale dell'Ateneo all'indirizzo:
<http://www.unisi.it/ateneo/concorsi>
7. Il presente bando è pubblicato altresì sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca all'indirizzo www.miur.it e sul portale dell'Unione Europea all'indirizzo:
<http://ec.europa.eu/euraxess/>

Siena, data della firma digitale

Il Direttore del Dipartimento
Prof. Simone Grandini



**UNIVERSITÀ
DI SIENA**
1240

DIPARTIMENTO DI
**BIOTECNOLOGIE
MEDICHE**
— **DBM**

Visto

La Responsabile del procedimento

Dott.ssa Paola Cocozza

Allegati:

- 1) All. A – facsimile domanda
- 2) All. B – application facsimile
- 3) All. C – facsimile CV